

OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED EVENTUALE ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI S.R.L. E COOPERATIVE A R.L.

La recente emanazione del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e le successive modifiche apportate con la Legge 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019, hanno introdotto, tra l'altro, importanti **modifiche all'art. 2477 C.C.** relativamente ai casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore da parte delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative.

Per effetto di tali modifiche, **entro il 16 dicembre 2019** le società a responsabilità limitata e le società cooperative a r.l. dovranno provvedere, se necessario in base ai nuovi parametri, sia alla **nomina dell'organo di controllo** sia all'**eventuale adeguamento dello statuto**.

La **nomina dell'organo di controllo** (sindaci o revisori), che è sempre obbligatoria per le società per azioni e in accomandita per azioni, **non è invece sempre obbligatoria** per le società a responsabilità limitata e le cooperative; per queste ultime, infatti, lo diventa al **superamento di determinati parametri** contemplati nel citato art. 2477 C.C.

In sintesi, la **nomina dell'organo di controllo o del revisore** è obbligatoria se la società a responsabilità limitata o la società cooperativa:

- a) è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
- b) controlla una società **obbligata alla revisione legale dei conti**;
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
 - 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità* (art. 2477, comma 2, C.C.);
- d) la cooperativa emette **strumenti finanziari non partecipativi** (art. 2543, comma 1, C.C.).

Ai sensi dell'art. 2477 C.C., comma 3, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le suddette società cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Se l'assemblea non provvede alla nomina, alla stessa vi provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Per espressa previsione dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, **in sede di prima applicazione delle nuove regole**, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si devono prendere in considerazione i **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi gli esercizi 2017 e 2018. Pertanto, le società a responsabilità limitata e le cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato i nuovi limiti, sono tenute a **nominare l'organo controllo o il revisore** ed, eventualmente, **ad uniformare lo statuto entro il 16 dicembre 2019**.

In relazione all'**adeguamento dello statuto** alla luce delle nuove disposizioni in merito alla istituzione obbligatoria dell'organo di controllo, è necessario preliminarmente esaminare l'eventuale articolo già presente nel vigente statuto societario dedicato all'organo di controllo e/o al revisore legale. Lo stesso potrebbe anche non essere contemplato in quanto nel passato tale organo di controllo era un organo facoltativo e non obbligatorio.

Dall'esame del vigente statuto societario potrebbe emergere la necessità di adeguarlo, nel caso in cui lo stesso contenga previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale non conformi a quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell'art. 2477 C.C.